

Il Presidente

**ATTO N. 1473**

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 1771 del 15.12.2008)*

***“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e  
di spese”***

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il 12.1.2009*

*Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 12.1.2009*



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1771 DEL 15/12/2008

**OGGETTO:** Disegno di legge: " Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese"


		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Assente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Assente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carlo Liviantoni

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

---

## LA GIUNTA REGIONALE



**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto: "D.D.L.: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese" presentata dal Direttore alle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Vincenzo Riommi avente ad oggetto: "D.D.L.: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la nota del Presidente del Comitato legislativo;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi** espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "D.D.L.: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

**Disegno di legge:** " Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese"

**R E L A Z I O N E**

Con il presente disegno di legge, connesso alla realizzazione della manovra di bilancio della Regione per il periodo 2009-2011 di cui agli atti della Giunta regionale n. 1770 e 1772 del 15 dicembre 2008, relativi ai disegni di legge finanziaria regionale e bilancio 2009, si integra il processo di formazione degli atti di entrata e spesa per i prossimi esercizi finanziari.


Le disposizioni contenute nel presente provvedimento prevedono interventi normativi che non possono trovare collocazione né nel disegno di legge di finanziaria regionale, tenuto conto del suo contenuto disciplinato dalla legge regionale 28/2/2000, n. 13, né nel disegno di legge di bilancio, con il quale non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese.

Allo scopo, poi, di evitare sfasamenti temporali tra l'approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio da un lato e l'approvazione di tale provvedimento dall'altro, si ritiene necessario inserire tale provvedimento, per i connessi riflessi sulle previsioni di entrata e di spesa, tra l'approvazione della legge finanziaria e quella di bilancio.

Il presente provvedimento, quindi, intende accompagnare la legge finanziaria e di bilancio apportando modifiche e/o rettifiche alla legislazione di settore. Tale disegno di legge interviene anche su procedure, modalità, criteri ed altri aspetti ordinamentali delle leggi in vigore al fine di renderle più coerenti con le varie esigenze della gestione sia contabile che amministrativa.

In particolare viene stabilito quanto segue.

L'**art. 1**), che si compone di 5 commi, modifica ed integra alcune disposizioni contenute nella legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante norme sul diritto allo studio universitario. Con la legge regionale 28 marzo 2006 n. 6 è stata dettata una nuova disciplina in materia di diritto allo studio che il Titolo V della Costituzione riconduce alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione. La legge 6 ha ridefinito, all'interno di un vasto processo di riforma e di riordino delle Agenzie e degli altri organismi strumentali Regione, le funzioni e l'assetto dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, in breve Adisu, organismo regionale che gestisce i servizi e gli interventi per il diritto allo studio universitario ed ha conferito alla stessa piena autonomia gestionale ed organizzativa, in linea con gli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale. A due anni dall'entrata in vigore della legge in questione, si ritiene opportuna la presente modifica legislativa che, intervenendo sulle modalità organizzative dell'Agenzia, consente una riduzione dei costi e delle spese di funzionamento della stessa, in sintonia con gli obiettivi di contenimento della

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

spesa pubblica e, nello stesso tempo, una maggiore snellezza operativa. Le modifiche alla legge 6 del 2006 riguardano, essenzialmente, gli organi e le competenze.

Il comma 1) contiene una modifica alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 per adeguare la disposizione alle competenze attribuite all'Amministratore unico.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 10 prevedendo due soli organi: l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori dei conti. Precedentemente gli organi dell'Adisu erano costituiti dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 3), a seguito della modifica di cui al precedente comma, aggiunge gli articoli 10 bis e 10 ter: il primo istituisce la figura dell'Amministratore unico a cui sono attribuite parte delle competenze che prima erano assegnate al Presidente dell'Adisu e al Consiglio di amministrazione; il secondo stabilisce le cause di decadenza dalla carica di Amministratore unico.

Il comma 4) sostituisce l'articolo 15 e ridefinisce la disciplina concernente il Direttore dell'Adisu. In particolare si stabilisce che la nomina del Direttore ora avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, mentre prima veniva nominato dal Presidente dell'Agenzia su proposta del Consiglio di Amministrazione, adeguandola alle modifiche intervenute,

Il comma 5) aggiunge il comma due bis all'articolo 17 in materia di modalità di copertura della dotazione organica stabilendo che la stessa è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Adisu e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.


**L'art. 2)** contiene l'abrogazione delle norme incompatibili con le nuove disposizioni introdotte.

**L'art. 3)** contiene le norme di prima applicazione, transitorie e finali relative all'Amministratore unico e agli organi dell'Adisu in carica al momento dell'entrata in vigore della legge stabilendo che: (i) entro 60 gg dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina l'Amministratore unico e che (ii) gli organi in carica attualmente decadono alla data di nomina dell'Amministratore Unico, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

**L'art. 4)** autorizza la Giunta regionale a sottoscrivere apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, per la gestione della tassa automobilistica.

**L'art. 5)** modifica il comma 4), dell'art. 22, della legge regionale 28/2/1994, n. 6, recante la disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi, devolvendo il totale (prima era il 60%) dei proventi derivanti dalla relativa tassa di concessione alle Comunità Montane.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Disegno di legge: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese "

## Art 1

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 - norme sul diritto allo studio universitario)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2006, n 6 è sostituita dalla seguente:

"e) *l'Amministratore unico dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 10 bis, o suo delegato;*".

2. L'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006, n 6 è sostituito dal seguente:

*"Art. 10 (Organi)*

*Sono organi dell'ADiSU:*

- a) l'Amministratore unico;*
- b) il Collegio dei revisori dei conti.* "

3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 2006 sono aggiunti i seguenti:

a. *"Art. 10 bis - (Amministratore unico)*

*1. L'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell'incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.*

*2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.*

*3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.*

*4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale;*

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.*

**5. L'Amministratore unico:**

a) assicura il perseguitamento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che nell'ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l'organizzazione dell'ADiSU, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) determina la dotazione organica ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 2/2005;

c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi, su proposta del Direttore;

d) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni, su proposta del Direttore;

e) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta, su proposta del Direttore;

f) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19;

g) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

h) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

i) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti;

l) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

**b. Art. 10 ter - (Decadenza dall'incarico)**


1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU per i seguenti motivi:



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

- a) gravi violazioni di norme di legge;
- b) inadempienze in ordine alle direttive e agli indirizzi impartiti dalla Regione;
- c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell'Agenzia;
- d) sopravvenute cause di incompatibilità;
- e) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 2.”.



4. L'articolo 15 della legge regionale 28 marzo 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 15  
(Direttore)

1. Il Direttore dell'ADiSU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della l.r. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 7 della l.r. 2/2005 e successive norme di attuazione.

3. Il Direttore:

- a) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU nell'ambito di quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 10 bis, comma 5, lettera a);
- b) propone all'Amministratore unico il programma attuativo annuale degli interventi, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- c) propone all'Amministratore unico i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse umane e finanziarie necessarie;
- d) dispone la destinazione e l'utilizzazione del personale;
- e) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 28 marzo 2006 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.”.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 2  
(Abrogazioni)**


1. Gli articoli 11, 12, 13 e 16 della legge regionale 28 marzo 2006 sono abrogati.

**Art. 3  
(Disposizioni relative agli organi dell'ADiSU)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, conferisce l'incarico di Amministratore unico dell'ADiSU.

2. Gli organi dell'ADiSU, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina dell'Amministratore unico ai sensi del comma 1, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

3. L'Amministratore unico adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 10 bis, comma, 5, lettera a) della l.r. 6/2006, così come introdotto dalla presente legge, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4  
(Convenzione con l'Automobile Club d'Italia)**

1. Al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento di attività inerenti l'applicazione del tributo,

**Art. 5  
(Modificazioni dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi )**

1. Il comma 4 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, è sostituito dal seguente:  
*"4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i provventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di*


**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*miglioramento e valorizzazione nel settore  
della tartuficoltura e di sostegno all'attività  
delle Associazioni tartufai."*

2. Il comma 7) della legge regionale 28  
febbraio 1994, n. 6 è abrogato.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al  
comma 1, stimato in € 242.000,00, si fa  
fronte mediante pari riduzione dello  
stanziamento di cui alla legge regionale 24  
luglio 2007, n. 24, art. 23, comma 6 (Upb.  
02.1.001-capp. 810-820).



## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

### Note di Riferimento

#### Nota all'art. 1:

La legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante "Norme sul diritto allo studio universitario" è stata pubblicata nel B.U. Umbria n. 16 del 5 aprile 2006. Si riporta il testo dell'art. 6), 10), 15), 17):

"Art. 6 (Conferenza permanente Regione-Università).

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di realizzare la concertazione delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del Piano triennale tra la Regione, le università aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
  - a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, con funzioni di presidente;
  - b) il Rettore dell'Università degli studi di Perugia o suo delegato;
  - c) il Rettore dell'Università per stranieri di Perugia o suo delegato;
  - d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;
  - e) il Presidente dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria di cui all'articolo 9, o suo delegato;
  - f) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell'Università degli studi di Perugia;
  - g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all'articolo 7.
3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all'anno allo scopo di verificare l'andamento dell'attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 4. La Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti.
4. La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento."

"Art. 10 (Organì).

1. Gli organi dell'ADiSU sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti."

"Art. 15 (Direttore).

1. Il Direttore dell'ADiSU è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di amministrazione e scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7 della legge regionale n. 2/2005.
2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 7 della legge regionale n. 2/2005 e successive norme attuative.
3. Compete al Direttore la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ADiSU e nell'ambito di quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), in particolare:
  - a) proporre al Consiglio di amministrazione il programma attuativo annuale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'ADiSU;
  - b) predisporre, d'intesa con il Presidente, le norme regolamentari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
  - c) proporre i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse finanziarie e umane necessarie;
  - d) disporre la destinazione e l'utilizzazione del personale;
  - e) verificare la funzionalità delle strutture organizzative e disporre ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa."

"Art. 17 (Personale e modalità di copertura della dotazione organica.)

1. L'ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.
2. Ai dirigenti e al personale dell'ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
3. Alla copertura della dotazione organica dell'ADiSU si provvede, nell'ordine, mediante:
  - a) trasferimenti e comandi di personale regionale;
  - b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;
  - c) assunzioni, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia."

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Nota all'art. 2:

La legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, recante "Norme sul diritto allo studio universitario" è stata pubblicata nel B.U. Umbria n. 16 del 5 aprile 2006. Si riporta il testo dell'art. 11), 12), 13), 16):

"Art. 11 (Presidente).

1. Il Presidente dell'ADiSU è nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione della stessa.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ADiSU;
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno;
- c) sovrintende alla gestione dell'ADiSU, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio di amministrazione;
- d) delibera in caso d'urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell'ADiSU di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;
- e) presenta al Consiglio di amministrazione la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei piani e dei programmi di cui alla presente legge;
- f) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva all'elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

Art. 12 (Consiglio di amministrazione).

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 11 e da nove membri di cui:

- a) quattro designati dalla Giunta regionale;
  - b) uno dall'Università degli studi di Perugia;
  - c) uno dall'Università per stranieri di Perugia;
  - d) tre studenti eletti, con voto limitato, dalla Commissione di cui all'articolo 7.
2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio di amministrazione assicura il perseguitamento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza ed efficacia dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:
- a) l'elezione nel proprio seno del vicepresidente;
  - b) l'approvazione dei regolamenti, in particolare di quello interno e di quelli per la gestione dei servizi, per l'organizzazione degli uffici e relativa pianta organica, per la disciplina dell'ordinamento contabile e dei contratti, nel rispetto dei principi della vigente normativa regionale;
  - c) la predisposizione del programma attuativo annuale degli interventi;
  - d) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
  - e) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;
  - f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
  - g) l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 19;
  - h) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via di urgenza;
  - i) la valutazione dei progetti e proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 (Indennità).

1. Le indennità del Presidente, del vicepresidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione sono fissate dalla Giunta regionale.

Art. 16 (Organizzazione delle strutture).

1. L'organizzazione e l'articolazione della struttura dell'ADiSU, nonché la relativa dotazione organica sono disciplinati con norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 2/2005 e nel rispetto degli indirizzi relativi all'organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale.

2. La dotazione organica dell'ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Nota all'art. 4:

La legge 20-3-1975 n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 87.

Nota all'art. 5:

La legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, recante la "Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi" è stata pubblicata nel B.U. Umbria 16 marzo 1994, n. 11. Si riporta il testo dell'art. 22):

"Art. 22 (Tassa di concessione.)

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed è versata alla Comunità montana competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'art. 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni e le relative procedure.
4. Il sessanta per cento dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.
5. Sono di competenza delle Comunità montane le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 57 del 1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Comunità montana competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.
7. Il trasferimento dalle Comunità montane alla Regione delle somme di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il mese successivo a quello della riscossione. Saranno stabiliti dalla Giunta regionale i tempi e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate".





---

**DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI**

---

**OGGETTO:** Disegno di legge: " Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese"

---

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
  - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 15/12/2008

IL DIRETTORE  
ANNA LISA DORIA

FIRMATO



# Regione Umbria

## Giunta Regionale

Assessorato regionale "Affari Istit. li, Riforma pubb. ammin. ne e servizi pubb. locali, Programm. ne e organ. ne risorse finanziarie, umane, patrimoniali, Innovazione e sistemi informativi, Prot. ne civile e programmi di ricostruzione, sviluppo aree colpite da eventi sismici"

**OGGETTO:** Disegno di legge: " Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e spese"

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 15/12/2008

Assessore Vincenzo Riommi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 15/12/2008

Assessore Vincenzo Biommi